

# Direttiva

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione della circolazione

richiamati:

- l'[art. 33a dell'OETV](#), che consente ai Cantoni di delegare compiti a terzi che ne garantiscano l'esecuzione secondo le prescrizioni, allo scopo di rispettare gli intervalli d'esame;
- la convenzione del 28 agosto 2017 tra il Dipartimento delle istituzioni e la Sezione Ticino dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA), concernente le conferme di riparazione post-collaudo;

**decide:**

### **Direttiva concernente la gestione delle conferme di riparazione post-collaudo destinata alle aziende autorizzate**

#### **1. Scopo**

1.1. Definire:

- 1.1.1. i criteri d'idoneità per l'ottenimento dell'autorizzazione a sottoscrivere le conferme di riparazione post-collaudo;
- 1.1.2. le regole e i principi di gestione delle conferme di riparazione e di archiviazione della documentazione che le aziende autorizzate devono rispettare.

#### **2. Campo di applicazione**

2.1. Si applica alle conferme di riparazione rilasciate dall'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione e dal Touring Club Svizzero di Rivera.

#### **3. Criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione**

3.1. L'autorizzazione a sottoscrivere le conferme di riparazione post-collaudo può essere rilasciata ad aziende che:

- hanno la propria sede nel Canton Ticino;
- possiedono targhe professionali rilasciate dalla Sezione della circolazione nel settore di propria competenza;
- dispongono delle necessarie infrastrutture (art. 3.3);
- hanno alle proprie dipendenze collaboratori in possesso delle necessarie abilitazioni (art. 3.4);
- rispettano quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro del proprio settore di competenza (ad eccezione delle officine di riparazione di motoveicoli e di veicoli a motore agricoli).

Direttiva concernente la gestione delle conferme di riparazione post-collaudo

3.2. Per l'ottenimento della autorizzazione un'azienda deve presentare la documentazione necessaria in grado di comprovare l'avvenuto pagamento di:

- AVS/AI/IPG;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- SUVA o istituto analogo;
- Cassa pensione (LPP);
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;
- Contributo per la gestione della procedura di certificazione di cui al punto 5.2 della convenzione stipulata tra il Dipartimento delle istituzioni ed UPSA;

Le dichiarazioni non possono essere state rilasciate più di 6 mesi dal momento della richiesta di abilitazione.

3.3. L'azienda deve disporre delle attrezzature necessarie per l'ottenimento delle targhe professionali nel proprio settore di competenza e può stipulare fino ad un massimo di tre contratti d'uso per le apparecchiature che non possiede.

L'azienda deve inoltre essere in grado di comprovare la regolare manutenzione e taratura delle attrezzature.

3.4. L'azienda deve avere alle proprie dipendenze almeno un collaboratore in possesso dell'Attestato Federale di Capacità (AFC) per ogni settore in cui richiede l'autorizzazione a sottoscrivere conferme di riparazione.

3.5. Un'azienda titolare di un'autorizzazione in vigore è tenuta a rispettare i criteri riportati qui sopra al momento della richiesta di rinnovo.

#### 4. Sottoscrizione delle conferme di riparazione

4.1. Un'azienda autorizzata può eseguire esclusivamente le riparazioni relative alle categorie in cui è iscritta, così come riportato nella tabella seguente:

<b>Categoria di autorizzazione</b> <i>Generi consentiti</i>	<b>Riparazioni consentite</b>
<b>Autoveicoli e rimorchi leggeri</b> <i>01 Automobile</i> <i>02 Automobile pesante</i> <i>10 Autoveicolo leggero</i> <i>21 Furgoncino</i> <i>30 Autofurgone</i> <i>36 Autoarticolato leggero</i> <i>38 Trattore a sella leggero</i> <i>50 Macchina semovente leggera</i> <i>51 Carro di lavoro leggero</i> <i>80 Carro con motore leggero</i> <i>Tutti i rimorchi e semirimorchi non agricoli leggeri</i>	Sono consentite tutte le riparazioni ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riparazione e sostituzione parabrezza e vetri</li> <li>• Riparazione corrosione perforante</li> <li>• Messa in dima</li> <li>• Riparazione parti portanti e telaio</li> <li>• Riparazione materiali sintetici</li> <li>• Riparazione sovrastrutture</li> <li>• Riparazione serbatoio</li> </ul>

Direttiva concernente la gestione delle conferme di riparazione post-collaud

<b>Categoria di autorizzazione</b> <i>Generi consentiti</i>	<b>Riparazioni consentite</b>
<b>Autoveicoli e rimorchi pesanti</b> 11 Autoveicolo pesante 20 Autobus 22 Autobus snodato 35 Autocarro 37 Autoarticolato pesante 38 Trattore a sella pesante 50 Macchina semovente pesante 51 Carro di lavoro pesante 80 Carro con motore pesante Tutti i rimorchi e semirimorchi non agricoli pesanti	Sono consentite tutte le riparazioni ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riparazione e sostituzione parabrezza e vetri</li> <li>• Riparazione corrosione perforante</li> <li>• Messa in dima</li> <li>• Riparazione parti portanti e telaio</li> <li>• Riparazione materiali sintetici</li> <li>• Riparazione sovrastrutture</li> <li>• Riparazione serbatoio</li> </ul>
<b>Motoveicoli</b> 60 Motoveicolo 61 Motoleggera 62 Motoveicolo a tre ruote 63 Motoveicolo con carrozzina laterale 64 Motoleggera a tre ruote 65 Quadriciclo leggero 66 Quadriciclo a motore 67 Triciclo a motore 68 Slitta a motore (incl. rimorchio)	Sono consentite tutte le riparazioni ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riparazione corrosione perforante</li> <li>• Riparazione parti portanti e telaio</li> <li>• Riparazione materiali sintetici</li> <li>• Riparazione serbatoio</li> </ul>
<b>Veicoli agricoli e industriali</b> 42 Trattore 43 Trattore agricolo 50 Macchina semovente 51 Carro di lavoro 80 Carro con motore 81 Carro con motore agricolo 82 Monoasse (incl. rimorchio) 83 Monoasse agricolo 84 Veicolo combinato agricolo 85 Rimorchio agricolo 87 Rimorchio di lavoro agricolo 90 Rimorchio per il trasporto di cose 94 Rimorchio di lavoro 95-Semirimorchio trasporto di cose 98-Semirimorchio di lavoro	Sono consentite tutte le riparazioni ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riparazione e sostituzione parabrezza e vetri</li> <li>• Riparazione corrosione perforante</li> <li>• Messa in dima</li> <li>• Riparazione parti portanti e telaio</li> <li>• Riparazione materiali sintetici</li> <li>• Riparazione sovrastrutture</li> <li>• Riparazione serbatoio</li> </ul>
<b>Carrozzeria</b> Tutti i generi di veicolo	Sono consentite tutte le riparazioni ad eccezione di riparazioni meccaniche inerenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motore</li> <li>• Trasmisione</li> <li>• Sospensioni</li> <li>• Freni</li> <li>• Sterzo</li> <li>• Impianti ad aria o idraulici</li> <li>• Aria condizionata.</li> </ul> Lo smontaggio ed il rimontaggio delle parti è consentito unicamente per accedere a parti di carrozzeria da riparare.

4.2. Un'azienda autorizzata può demandare parte dei lavori se rispetta una delle seguenti condizioni:

- a. i lavori sono demandati ad un'azienda anch'essa titolare di autorizzazione;
- b. è stato richiesto un preavviso all'Ufficio tecnico della Sezione dalla circolazione.

4.3. L'azienda a cui è stato demandato il lavoro deve fatturare all'attenzione dell'azienda che sottoscrive la conferma di riparazione.

Direttiva concernente la gestione delle conferme di riparazione post-collaudo

- 4.4. Un'azienda può richiedere ad UPSA, al momento del rilascio dell'autorizzazione, di essere esplicitamente autorizzata ad eseguire una o più riparazioni previste in una categoria nella quale non è esplicitamente inserita, a condizione di possedere il personale formato e l'infrastruttura per svolgere tale riparazione.

## 5. Archiviazione della documentazione

- 5.1. Un'azienda autorizzata deve essere in grado di fornire autonomamente le fatture di tutte le conferme di riparazione sottoscritte negli ultimi 24 mesi di attività.
- 5.2. Le fatture riguardanti le conferme di riparazione devono riportare descrizioni dei lavori svolti in modo dettagliato con tutte le operazioni eseguite e i ricambi utilizzati, al fine di consentire la verifica dell'avvenuta riparazione di ogni manchevolezza contemplata nel rapporto di collaudo.
- 5.3. Anche eventuali lavori di riparazione non fatturati devono essere riportati sulle fatture emesse.

## 6. Adozione di misure contro gli abusi

- 6.1. Un'azienda autorizzata deve prendere tutte le misure necessarie per prevenire il rischio di abusi da parte dei propri collaboratori o di terzi, in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza dei timbri utilizzati per sottoscrivere le conferme di riparazione.
- 6.2. Qualora il detentore di un veicolo si presentasse presso un'azienda autorizzata con le riparazioni già effettuate e richiedendo la compilazione del modulo, l'azienda è tenuta a rilevare il numero di matricola del veicolo e a notificare immediatamente il tentativo di abuso all'Ufficio tecnico della sezione della circolazione.

## 7. Entrata in vigore

- 7.1. Il presente ordine di servizio entra in vigore da subito.

PER LA SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

**Il Capo Ufficio tecnico**



Christian Cattaneo

**L'Aggiunto Capo Ufficio**



Michele Parravicini